

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| GIUNTA DELLE ELEZIONI .....  | <i>Pag.</i> | 3   |
| COMMISSIONI RIUNITE (XI Camera e 11 <sup>a</sup> Senato) .....               | »           | 11  |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....   | »           | 12  |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E<br>INTERNI (I) ..... | »           | 19  |
| GIUSTIZIA (II) .....   | »           | 40  |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....                                       | »           | 52  |
| DIFESA (IV) .....  | »           | 61  |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....                                  | »           | 64  |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....                                    | »           | 78  |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....                          | »           | 96  |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....                              | »           | 98  |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....                           | »           | 107 |

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.**

**Atto n. 11.**

(Rilievi alla XI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giuseppe GALATI (PdL), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché delle seguenti categorie di personale: spedizionieri doganali, lavoratori di aziende in crisi-poligrafici, personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, lavoratori marittimi, lavoratori dello spettacolo, sportivi professionisti. Fa presente, altresì, che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, composto di 16 articoli e di due tabelle, è corredato di relazione tecnica, redatta dall'INPS e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 16, recanti disposizioni di carattere generale osserva che alle misure di armonizzazione in esame, di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, la relazione tecnica al medesimo decreto-legge n. 201 non ha attribuito specificamente effetti finanziari, mentre la medesima indica effetti di risparmio per il decennio 2013-2022. Quanto all'indicazione della relazione tecnica secondo la quale il provvedimento «evidenzia risparmi complessivi per circa 1.184 milioni di euro nel decennio 2013-2022», rileva che tale im-

porto fa riferimento alla somma dei risparmi annuali, come indicati nella tabella sopra riportata. Osserva pertanto che i risparmi annui da iscrivere nei tendenziali dovrebbero essere quelli indicati nella tabella medesima in relazione a ciascun esercizio finanziario, con un effetto a regime dal 2022 di circa 234 milioni di euro. Ritiene in proposito che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, il quale dovrebbe precisare altresì come i medesimi effetti vadano iscritti in relazione ai diversi saldi di finanza pubblica. In linea generale, osserva che le quantificazioni contenute nella relazione tecnica, sono frutto di operazioni non completamente esplicitate, in quanto basate su dati riferiti alle singole posizioni dei soggetti interessati. Con riferimento agli articoli da 2 a 5, recanti disposizioni sul personale del comparto sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, osserva che la relazione tecnica sembrerebbe evidenziare solo i risparmi per la mancata corresponsione delle rate di pensione, a seguito del ritardato accesso al pensionamento, mentre non sembrerebbero conteggiate le maggiori spese corrispondenti al maggiore importo di pensione maturato proprio grazie al ritardato accesso al pensionamento. Pertanto, appare necessario chiarire se i risparmi quantificati siano al netto oppure al lordo di tali maggiori spese. Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni riguardanti gli spedizionieri doganali, rileva che, dal momento che il comma 2 modifica il decreto legislativo n. 42 del 2006 in materia di totalizzazione, la norma sembrerebbe consentire la riliquidazione di pensioni già in essere. Pertanto ritiene necessario acquisire chiarimenti anche in merito alla corresponsione degli arretrati nei primi anni, oltre che delle spese relative all'anticipo dei trattamenti, a coloro che, grazie alla norma in esame, conseguono un anticipo nell'accesso al pensionamento. Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni riguardanti i lavoratori poligrafici, appare opportuno acquisire la stima del maggiore onere per cassa integrazione che si determinerà per la più prolungata permanenza

nel trattamento dei soggetti che, in assenza della disposizione in esame, avrebbero avuto accesso al pensionamento anticipato. Con riferimento all'articolo 8, recante disposizioni per il personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di trasporto, ritiene necessario acquisire i dati e i parametri necessari alla verifica della congruità dei risparmi quantificati dalla relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni riguardanti i lavoratori marittimi, fa presente che appare necessario acquisire ulteriori informazioni circa i parametri posti alla base della quantificazione, con particolare riferimento allo slittamento medio dell'accesso al pensionamento in caso di pensione anticipata di cui al comma 2. Con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo - gruppo ballo - rileva di non avere nulla da osservare dal momento che, come anche precisato dalla relazione illustrativa, la disposizione non comporta, di fatto, mutamenti nelle modalità di accesso al pensionamento per la categoria di lavoratori in esame. Con riferimento all'articolo 11, recante disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo - gruppo attori - ritiene necessario acquisire i dati posti alla base della quantificazione. Con riferimento all'articolo 12, recante disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo - gruppo canto - appare opportuno acquisire gli ulteriori elementi utilizzati per la quantificazione. Con riferimento all'articolo 13, recante disposizioni riguardanti gli sportivi professionisti, segnala che la relazione tecnica non fornisce alcun dato a supporto dell'affermata irrilevanza degli effetti finanziari ascrivibili alle disposizioni in esame. Con riferimento all'articolo 14, commi 1 e 2, recante perdita del titolo abilitante allo svolgimento di specifica attività lavorativa, non ha nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 14, commi 3, 4 e 5, recanti disposizioni riguardanti i controllori di volo, non ha nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 15, recante deroghe, appaiono opportuni chiarimenti in merito ai dati sottostanti le

quantificazioni, con particolare riferimento alle motivazioni che sottendono il significativo incremento delle pensioni vigenti nel 2019.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere gli opportuni approfondimenti sulle questioni segnalate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 maggio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 10.20.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.**

**Testo unificato C. 118 Mogherini, C. 878 Spadoni, C. 881 Migliore.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea ROMANO (SCpI), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame, elaborato dalla Commissione di merito in data 20 maggio 2013, deriva dall'abbinamento di quattro progetti di legge di iniziativa parlamentare, volti ad autorizzare la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta

# CAMERA DEI DEPUTATI

N.11

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, già trasmesso in data 4 febbraio 2013 (11)

*(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)*

*Trasmesso alla Presidenza il 29 marzo 2013*

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento ai sensi dell'art. 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al pensionamento del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritte presso l'Inps, l'ex-Eupals e l'ex-Inpdap*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

Visto, in particolare, l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2012

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

Acquisiti i pareri della ... Commissione .... della Camera dei Deputati in data ... nonché della .... Commissione del Senato della Repubblica in data .....

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento

CAPO I

Art. I

*Disposizioni generali*

1. Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento costituisce l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.



2. Il lavoratore di cui al presente regolamento che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
3. Con riferimento esclusivamente ai soggetti di cui al presente regolamento che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, maturano i requisiti per il pensionamento indicati nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
4. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

## CAPO II

### *PERSONALE DEL COMPARTO DIFESA-SICUREZZA E DEL COMPARTO VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO PUBBLICO*

#### Art. 2

##### *Campo di applicazione*

1. Le disposizioni di cui al presente capo armonizzano i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

#### Art. 3

##### *Pensioni di vecchiaia*

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per il personale di cui all'articolo 627, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, delle corrispondenti qualifiche di cui all'articolo 632 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con i requisiti indicati nella Tabella B allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.



## Art. 4

### *Pensioni anticipate*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 3 è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi comprensiva dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. Le predette riduzioni percentuali continuano ad applicarsi, in riferimento all'età di effettiva cessazione dal servizio, anche sul trattamento rideterminato ai sensi dell'articolo 1864, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il diritto alla pensione anticipata si consegue, altresì:
  - a) a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni. Il requisito anagrafico di cui al periodo precedente tiene conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011;
  - b) a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni. Al requisito anagrafico di cui al periodo precedente si applica l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni, comprensivo degli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e con un requisito contributivo non inferiore a 40 anni.
  - d) a decorrere dal 1° gennaio 2021 al requisito anagrafico di cui alla lettera c) si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 5

### *Norme transitorie e finali*

1. Nei confronti del personale che maturi, entro il 31 dicembre 2012, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento



pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegue secondo tale normativa.

2. Resta fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento al raggiungimento di tale limite fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ove essa non sia immediata.
3. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è consentito esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l'applicazione del regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

### CAPO III

#### PERSONALE ISCRITTO PRESSO L'INPS, L'EX-ENPALS E L'EX-INPDAP

##### Art. 6

###### *Soppresso fondo spedizionieri doganali*

1. La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 è erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di età.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: "e 10 febbraio 1996, n. 103," sono inserite le seguenti: "e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,".

##### Art. 7

###### *Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi - Poligrafici*

1. Alla lettera a) dell'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole: "*almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegato al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488*" sono sostituite dalle seguenti: "*almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2015 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018*";





- b) le parole: "sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni" sono soppresse;
- c) le parole: "non può comunque risultare superiore a 35 anni" sono sostituite dalle seguenti: "non può comunque risultare superiore a 35 anni fino al 31 dicembre 2014, a 36 anni fino al 31 dicembre 2017 e a 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018".

#### Art. 8

##### Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto

- All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: "ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" sono sostituite dalle seguenti: "al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio".
- All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo è soppresso.

*i piloti del  
pilottaggio massimo annuiti in composizione (art. 96 n. CdM) e marittimi abilitati al  
pilottaggio (art. 96 Col. II)*

#### Art. 9

##### Lavoratori marittimi

- Relativamente ai casi di cui all'articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.
- All'articolo 31 della legge 16 luglio 1984, n. 413, le parole: "cinquantacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2014, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018".

#### Art. 10

##### Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo

- All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole: "quarantacinquesimo" sono sostituite dalle seguenti: "quarantaseiesimo".

#### Art. 11

##### Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo attori

- La Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituita dalla seguente:

|        | Decorrenza della pensione |         |
|--------|---------------------------|---------|
| Uomini | dal 1° gennaio 2013       | 64 anni |

